

NUOVO STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA A.S.C. ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE

Roma, 31 ottobre 2022



TITOLO I - RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

- 1) L'Associazione Nazionale "Attività Sportive Confederate – Associazione di Promozione Sociale, con sede legale in Roma, denominabile, congiuntamente o disgiuntamente, con sigla A.S.C. o con la denominazione estesa Attività Sportive Confederate, in entrambi i casi con l'aggiunta dell'acronimo A.P.S., è costituita ai sensi delle vigenti norme di legge. Il presente Statuto è redatto nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. n. 15 dell'8 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, della normativa vigente in materia e delle indicazioni previste dagli artt. 26, 27 e 28 dello Statuto vigente del CONI.
- 2) L'Associazione è Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. con delibera del Consiglio Nazionale del 7 giugno 2011. L'Associazione è inoltre riconosciuta dal Ministero degli Interni quale Ente con finalità assistenziali con D.M. n.557/P.A.S./U/021989/12000.EA(156) del 25 gennaio 2012. E' Associazione di Promozione Sociale e potrà iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS - gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. All'avvenuta iscrizione nel RUNTS aggiungerà alla denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) senza necessità di delibera assembleare. Potrà, inoltre, chiedere il riconoscimento del Ministero della Salute per le proprie diramazioni territoriali, nonché il riconoscimento di Associazione di Protezione Ambientale e/o Associazione di Protezione Civile. E' rete associativa a norma del disposto dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 117/2017. Laddove richiesto potrà essere accreditata o riconosciuta dalle Regioni ai fini formativi ovvero, ricorrendone i presupposti, ottenere ogni ulteriore riconoscimento senza necessità di modifica dello statuto.
- 3) A.S.C. è apolitica e apartitica; opera senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali.
- 4) È retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- 5) Il patrimonio della A.S.C. comprensivo di ricavi, rendite, entrate comunque denominate è esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle attività statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A.S.C. non ha fini di lucro e non distribuisce utili e/o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Le quote sociali non sono cedibili e sono intrasmissibili. I proventi delle attività non possono essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali utili e avanzi di gestione, fondi o riserve possono essere esclusivamente accantonati e reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 6) Le funzioni di A.S.C. sono svolte in conformità al Codice del Terzo Settore, nonché nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché di tutti gli altri Enti Pubblici dai quali ha ottenuto il riconoscimento. A.S.C. può stipulare convenzioni con Federazioni Sportive Nazionali, altri Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e con il CONI e il Comitato Italiano Paralimpico secondo le normative previste dal CONI stesso.
- 7) A.S.C. ha facoltà di richiedere il riconoscimento da parte di altri Organi Istituzionali, Ministeri Italiani e Organismi internazionali che perseguono identiche, ovvero compatibili, finalità istituzionali.
- 8) A.S.C. può stipulare convenzioni o aderire ad Associazioni di Categoria o altri enti simili, anche aventi finalità di lucro, che abbiano interesse a sviluppare al loro interno il settore del no profit e dello sport in particolare;

9) A.S.C. può assistere e supportare le scuole di ogni ordine e grado, sempre nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali e costituire un centro sportivo secondo le modalità e nelle forme previste dal Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

10) A.S.C. si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'ASC, oltre ad iscrivere il volontario nel registro dei volontari, assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 - FINALITA' E SCOPI

1. A.S.C. ha come fine la promozione e l'organizzazione, attraverso gli organismi affiliati e le strutture territoriali, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), k), l) m), r), s), t), u), v), y) e z) dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. A.S.C. potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al richiamato art. 5 a condizione che siano "secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale".

In particolare, A.S.C. persegue i seguenti scopi generali:

- a) promuovere lo sviluppo fisico, sociale e culturale dei cittadini mediante l'esercizio dello sport e il sano e proficuo impiego del tempo libero;
- b) promuovere e rendere operanti, con finalità educative e formative, i servizi sociali e le attività legate allo sport, alla ricreazione, alla cultura e al tempo libero;
- c) promuovere la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento delle attività istituzionali, al fine di innalzare la qualità della vita;
- d) promuovere iniziative a favore degli anziani, degli emarginati, delle persone con disabilità e dei disagiati sociali, curandone la formazione professionale, anche in collaborazione con altri Enti, per agevolarne l'inserimento nella società;
- e) promuovere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali ed esercitare anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
- f) svolgere attività e progetti di servizio civile nazionale a favore di associati o di terzi a norma del Decreto Legislativo 06 marzo 2017 n. 40 Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della Legge 06 giugno 2016 n. 106;
- g) costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici. In particolare:
 - strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
 - strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie;

- strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
- centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
- biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio;
- h) promuovere attività dirette alla salvaguardia e alla conoscenza dell'ambiente e della natura con obiettivi di opposizione ad ogni forma di inquinamento ambientale;
- i) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato e della Protezione Civile;
- j) fornire servizi agli enti locali, alle istituzioni e agli enti pubblici e privati anche tramite apposita convenzione;
- k) fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale e sull'impiantistica sportiva;
- l) organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento, aggiornamento e formazione professionale per enti pubblici e privati, organizzazioni No Profit e loro consorzi, nonché per l'interazione e l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati e per il rafforzamento della formazione iniziale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- m) partecipare al capitale di una Società a responsabilità limitata, costituita per le finalità individuate dal Consiglio Nazionale;
- n) incentivare e promuovere l'inserimento / reinserimento degli sportivi a termine carriera in percorsi di qualificazione personale e professionale.
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; sia riconosciute dal CONI, sia non riconosciute, compresi gli e-sport;

2. Per ciò che attiene alla parte sportiva l'Associazione A.S.C. promuove ed organizza le seguenti attività a favore dei propri affiliati e tesserati, la cui titolarità fa capo all'Ente ed in nessun caso potrà essere demandata ad organizzazioni diverse:

Motorio-Sportive

- attività a carattere didattico e promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
- attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;
- attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici e, se emanati, da quelli di Giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e delle loro Federazioni Internazionali di riferimento.

Formative

- indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva;
- attività didattiche;
- corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure similari di operatori sportivi; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'A.S.C. fatti salvi i casi in cui abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica Federazione Sportiva Nazionale e con la Disciplina Sportiva Associata e/o aderito ai programmi della Scuola Nazionale o delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio;

Secondarie

- di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva;

- editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

3. I calendari delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, qualora sia prescritto, dovranno essere concordati con le Federazioni e le Discipline Associate competenti.

4. L'Associazione A.S.C. potrà stipulare, ai sensi dell'art. 26 comma 2 dello Statuto del CONI, apposite convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.

5. Nel quadro dei propri scopi generali, l'Associazione A.S.C. cura:

- a) la propaganda e la promozione delle attività sportive, con particolare riferimento a quelle giovanili, a quelle dei lavoratori, dei figli e dei familiari dei dipendenti di aziende industriali e del settore commercio e di altre aree imprenditoriali, della terza età, nel riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo dello sport;
- b) l'associazionismo, quale forma e mezzo per la promozione e realizzazione delle attività culturali, assistenziali e ricreative, nonché di turismo sociale;
- c) la costituzione di ENTI negli ambienti di lavoro, nelle comunità e nelle istituzioni pubbliche e private, nella scuola e sul territorio - da chiunque promossi - onde stimolare, in un quadro di partecipazione democratica, le attività e le iniziative tese alla crescita civile, morale, culturale e sociale del cittadino.

A.S.C., inoltre, coordina l'azione di tutti gli enti affiliati al fine di promuovere la migliore efficienza e stimolare l'attività; a livello nazionale, regionale e provinciale, coordina le attività svolte da tutti gli enti affiliati, ancorché costituiti per attività particolari e/o di settore, promuovendone lo sviluppo e la diffusione pur nel rispetto dell'autonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, propria di ciascun ente affiliato.

6. Nell'ambito delle attività svolte dall'Ente saranno poste in essere tutte le azioni atte allo sviluppo e alla pratica fattiva degli ambiti, sia trasversali che specifici, indicati nell'allegato alla Direttiva 170 del 2016 – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ufficio del Gabinetto del Miur, specificatamente:

1. didattica e metodologie
2. apprendimenti
3. alternanza scuola lavoro
4. inclusione scolastica e sociale
5. cittadinanza attiva e legalità

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea Generale.

Art. 4 - AFFILIAZIONI E CESSAZIONI

1. Gli enti affiliati ad A.S.C. sono società e associazioni sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 27 dello Statuto del CONI e dall'art. 90 della legge 289/2002, associazioni del terzo settore, ovvero associazioni che decidano di non iscriversi al Registro Unico del Terzo settore. Ivi compresa ogni altra realtà sociale e associativa con oggetto e finalità rientranti tra quelli dell'A.S.C.

2. Ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del Codice del Terzo Settore, A.S.C. associa sempre un numero non inferiore a 500 associazioni di promozione sociale. Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di alcuna natura in relazione all'ammissione degli affiliati. Ai fini

della qualifica di rete associativa nazionale del terzo settore e dell'iscrizione nella relativa sezione del R.U.N.T.S., A.S.C. deve sempre avere tra i propri soci almeno 500 enti del terzo settore iscritti nel R.U.N.T.S. con sedi legali o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

3. La domanda può essere inoltrata alla Segreteria Generale, ad un Comitato o Delegato territoriale o ad un Settore di disciplina.

4. L'organismo è inserito nell'organico del Comitato territorialmente competente in base alla sede legale del richiedente.

5. Gli enti affiliati entrano a far parte di A.S.C. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale A.S.C. Aderiscono all'A.S.C., con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.

6. Il riconoscimento ai fini sportivi degli enti affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del CONI, ovvero a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Nazionale A.S.C.

7. Gli enti affiliati, ai fini del loro riconoscimento ai fini sportivi, hanno l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed ai regolamenti dell'A.S.C., devono essere retti da statuti e regolamenti ispirati al principio di democrazia interna e di pari opportunità. Per quelli costituiti in forma associativa dovrà essere espressamente prevista l'assenza dello scopo di lucro nonché, per quelli costituiti in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di Legge.

8. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto e la composizione degli organi direttivi dovranno essere trasmessi alla Segreteria Generale A.S.C., anche con strumenti informatici. L'approvazione degli statuti degli organismi sportivi di base e le loro variazioni sono di competenza della Giunta Nazionale del CONI, salvo delega conferita all'A.S.C.

9. Gli Enti affiliati ad A.S.C. hanno completa autonomia giuridica, amministrativa, funzionale ed organizzativa e i loro amministratori rispondono, ai sensi delle disposizioni di legge, delle obbligazioni assunte.

10. L'affiliazione cessa in uno dei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti che hanno determinato l'affiliazione;
- b) mancata riaffiliazione nei termini previsti;
- c) recesso e scioglimento;
- d) fusione con altro ente affiliato;
- e) inattività prolungata per oltre due anni;
- f) radiazione.

Art. 5 – SOCI

1. Sono associati ad A.S.C. gli enti collettivi di cui al precedente art. 4., la cui adesione si formalizza attraverso l'affiliazione e le persone fisiche la cui adesione si formalizza attraverso il tesseramento.

2. Le persone fisiche che ricoprono cariche elettive o di nomina all'interno di A.S.C. saranno automaticamente tesserate con l'accettazione dell'incarico. I tecnici a seguito della loro iscrizione nell'Albo Nazionale.

3. I tesserati degli ENTI affiliati entrano a far parte di A.S.C. tramite il loro tesseramento nominativamente richiesto dagli enti medesimi.

4. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti suindicati è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata. E', inoltre, sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

5. I tesserati cessano di appartenere all'A.S.C.:

- a) per dimissioni;
- b) per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi;
- f) per sospensione o espulsione;
- g) per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.



Art. 6 - DIRITTI DEGLI ENTI AFFILIATI E DEI SOCI TESSERATI

1. Gli enti affiliati hanno diritto a:

- a) partecipare alle assemblee nazionali, provinciali e regionali secondo le norme del presente statuto e del regolamento;
- b) partecipare all'attività sportiva amatoriale e sportivo dilettantistico e didattica e formativa organizzate da A.S.C.;
- c) organizzare manifestazioni promozionali;
- d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi da A.S.C.;
- e) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi attraverso A.S.C. dal CONI e dal Ministero dell'Interno e degli altri Enti dai quali A.S.C. otterrà i riconoscimenti o stipulerà convenzioni;
- f) prendere visione dei Libri sociali previa motivata istanza alla Giunta Esecutiva che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. I costi necessari al rilascio di copie sono a carico del richiedente.

2. I soci e i tesserati sono le persone fisiche che entrano a far parte di A.S.C. attraverso il tesseramento al proprio Ente di appartenenza. I tesserati hanno diritto:

- a) a partecipare all'attività sportiva dilettantistica e a carattere didattico e formativo;
- b) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi da A.S.C.;
- c) ad accedere, a pieno titolo, nel rispetto delle regole statutarie e regolamentari, alle cariche sociali A.S.C., purché in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7 - DOVERI DEGLI ENTI AFFILIATI E DEI SOCI TESSERATI

1. Gli enti affiliati, sottoscrivendo e accettando la domanda di affiliazione, s'impegnano – per sé e per i propri soci – all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti A.S.C., delle deliberazioni e decisioni adottate dagli organi A.S.C. nel rispetto delle singole sfere di competenza, nonché del Codice di Comportamento sportivo del CONI. I tesserati in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo secondo quanto sancito all'art.13 bis dello Statuto del CONI presso cui è istituito il Garante ed alle Norme Sportive Antidoping del CONI - NADO. Gli Enti affiliati s'impegnano a richiedere annualmente il tesseramento ad A.S.C. di tutti i propri soci.

2. I soci tesserati sono soggetti, nell'ambito dell'attività effettuata in A.S.C., alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva di cui al presente statuto.

TITOLO II - ORGANI SOCIALI

CAPO I - ORGANI CENTRALI

Art. 8 - GLI ORGANI

1. Sono Organi Centrali di A.S.C.:

- 
- a. l'Assemblea Generale;
 - b. il Consiglio Nazionale;
 - c. il Presidente Nazionale;
 - d. la Giunta Esecutiva;
 - e. il Direttore Generale;
 - f. il Collegio Sindacale;
 - g. la Consulta Nazionale dei Presidenti.

2. Sono Organi di Giustizia di A.S.C.:

- a. il Consiglio Nazionale di Giustizia;
- b. il Procuratore Nazionale;
- c. il Giudice Unico Regionale;
- d. la Commissione Nazionale di Appello.

3. Il Presidente e i membri degli organi direttivi di gestione centrale restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Le cariche sono onorifiche e si ritengono assunte a titolo gratuito, ad eccezione di quelle relative al Collegio Sindacale, al Presidente Nazionale, al Direttore Generale e ad altri componenti degli Organi Direttivi Centrali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Nazionale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., se previsti.

Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è il supremo organo di A.S.C; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva.
2. L'Assemblea ordinaria non elettiva è celebrata annualmente entro il 30 aprile, salvo possibilità di proroga fino al 30 giugno, se sussistono motivi di particolare rilevanza.
3. L'Assemblea ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque prima dello svolgimento di quelle degli Organi Territoriali del CONI. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
4. Le Assemblee sono indette dal Consiglio Nazionale e convocate dal Presidente di A.S.C. a mezzo avviso spedito per posta elettronica certificata, raccomandata postale, ovvero mediante telegramma, fax o pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purché almeno 30 giorni (riducibili a 15 in caso d'urgenza) prima del giorno dell'effettuazione, sempre che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione da parte degli enti affiliati degli aventi diritto al voto. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea.

5. L'Assemblea nazionale ordinaria vota il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale trascorso ed esamina le relazioni d'accompagnamento corredate di eventuali allegati. Delibera, inoltre, sugli altri argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Può essere svolta, ad eccezione dell'Assemblea Elettiva, in videoconferenza ricorrendone i presupposti e a condizione che il mezzo utilizzato consenta al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti virtualmente e constatare i risultati della votazione. Gli strumenti utilizzati dovranno consentire che l'assemblea sia percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali dovranno partecipare alla discussione e votazione in modo simultaneo.

6. Gli argomenti proposti dagli aventi diritto a voto saranno inseriti all'ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione.

7. Qualora l'Assemblea non approvi il bilancio consuntivo, con il voto contrario di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, il Presidente dovrà riconvocare una nuova Assemblea entro i successivi trenta giorni per l'approvazione, in mancanza della quale e sempre con il voto contrario di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, si origina immediatamente la decadenza degli organi direttivi dell'Associazione, Presidente, Consiglio Nazionale, Giunta Esecutiva, che dovranno essere ricostituiti con Assemblea straordinaria da convocarsi entro sessanta giorni e da tenersi entro i successivi trenta.

8. L'Assemblea Generale, inoltre, elegge:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) n. 12 componenti il Consiglio Nazionale;
- c) n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti della Commissione Nazionale di Appello;
- d) il Presidente, n. 2 membri effettivi e n. 2 supplenti del Collegio Sindacale;
- e) il Presidente, n. 2 membri effettivi e n. 2 supplenti del Consiglio Nazionale di Giustizia;
- f) il Procuratore Nazionale ed i suoi due sostituti.

9. L'Assemblea Generale Straordinaria:

- a) elegge - nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato - il Presidente, il Consiglio Nazionale, ovvero singoli membri di essi, il Collegio Sindacale, la Commissione Nazionale di Appello ovvero i singoli membri di tali organi collegiali;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
- c) delibera, in composizione di primo grado, sullo scioglimento dell'Associazione A.S.C.

10. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, anche su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale, ovvero della metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto. L'Assemblea Generale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Generale ordinaria.

Art. 10 - COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e quella Straordinaria sono composte dai "Grandi Elettori" degli affiliati, eletti nell'ambito delle rispettive assemblee regionali d'appartenenza secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 12, tra i Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo delle associazioni esistenti nel proprio territorio. In sede locale si avrà l'elezione dei "Grandi Elettori" in rappresentanza degli affiliati. Ciascuna Regione avrà diritto a un "Grande Elettore" ogni 100 affiliati aventi diritto a voto. Qualora una Regione, regolarmente costituita, non raggiunga il numero minimo di 100 affiliati avrà diritto comunque alla elezione di un "Grande Elettore". Per ogni frazione uguale o superiore, al minimo di 50 affiliati viene assegnato un ulteriore "Grande Elettore". Alle Province di Aosta, Trento e Bolzano, regolarmente costituite, viene comunque garantita la presenza di almeno un "grande elettore" qualunque sia il numero degli affiliati aventi diritto al voto. I candidati alle cariche elettive nei Comitati Regionali, non possono essere eletti "Grandi

Elettori". In caso di dimissioni o in caso di impedimento definitivo dei "Grandi Elettori" si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti nell'Assemblea Regionale di riferimento. Nel caso di impossibilità si dovrà convocare e celebrare l'Assemblea Regionale entro 60 giorni per l'elezione del nuovo Grande Elettore.

2. È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti di squalifica ed inibizioni, in corso di esecuzione, irrogati dagli Organi di Giustizia, o versi in stato di morosità per il mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

3. Sono ammessi all'Assemblea Generale, con diritto di parola e non di voto, il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, il Collegio Sindacale, il Presidente del Consiglio Nazionale di Giustizia, il Procuratore Nazionale, il Presidente della Commissione Nazionale di Appello.

Art. 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Salva diversa e specifica previsione statutaria le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti presenti in assemblea nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 13 commi 1, 2 e 3.

2. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera mediante votazione che può essere riscontrata, anche, attraverso strumenti elettronici o telematici:

- a) per voto segreto;
- b) per appello nominale;
- c) per alzata di mano;
- d) per acclamazione.

3. Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche sociali e negli altri casi in cui sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea.

4. Si vota per appello nominale qualora tale opportunità sia ravvisata dal Presidente dell'Assemblea, quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto.

5. Si vota per alzata di mano negli altri casi, anche quando l'Assemblea viene celebrata in videoconferenza. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Art. 12 – VOTO PER LE ASSEMBLEE PROVINCIALI E REGIONALI

1. A ciascun affiliato è attribuito un voto nell'assemblea regionale e provinciale da esercitarsi attraverso il proprio presidente, ovvero consigliere delegato.

2. La morosità, derivata dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare alle assemblee.

Art. 13 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. Le assemblee ordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto, siano esse assemblee nazionali, regionali o provinciali. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.

2. Le assemblee elettive Nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza del sessantacinque per cento degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza del trenta per cento degli aventi diritto a voto. Le assemblee elettive territoriali sono valide in prima convocazione con la presenza del sessantacinque per cento degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.

3. Le assemblee straordinarie per la modifica dello statuto, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno il sessantacinque per cento degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione sono validamente costituite con la metà più uno degli aventi diritto a voto.
4. I "Grandi Elettori" non possono essere rappresentati per delega.
5. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Nazionale nomina la Commissione Verifica Poteri per le assemblee nazionali, composta da tre membri scelti, al di fuori del proprio ambito, tra persone che non siano candidate a cariche elettive nell'assemblea nella quale vengono chiamate ad operare. Analogamente, saranno i Consigli Regionali e Provinciali a nominare, nel rispetto dei criteri sovra indicati, le relative Commissioni Verifica Poteri, composte rispettivamente da tre membri sia per le assemblee regionali che provinciali.
7. La Commissione è composta dal Presidente e da due membri effettivi.
8. In caso di dimissioni od impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo su indicato, il Consiglio Nazionale o i Consigli periferici provvedono in qualsiasi momento alle sostituzioni.
9. L'assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina della Commissione Scrutinio, con numero di componenti pari alla Commissione Verifica Poteri, che potranno coincidere con i membri della Commissione verifica poteri e che non potranno essere individuati fra i soggetti candidati alle cariche.
10. Il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e i candidati a cariche elettive nelle sole assemblee elettive, partecipano con il solo diritto di parola e non possono rappresentare affiliati, né direttamente né per delega.

Art. 14 - CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale, nel qual dovrà essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad un terzo (nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali) è composto:
 - a. dal Presidente Nazionale;
 - b. da un Vicepresidente;
 - c. da 11 membri eletti dall'Assemblea Generale.
2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, di cui fissa l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio e della Giunta Nazionale possono essere validamente tenute anche con la partecipazione in video conferenza di parte dei componenti e purché sia acclarata l'identità degli stessi. La sede della riunione è quella dove è presente il Presidente o chi ne fa le veci.
3. I componenti il Consiglio Nazionale non possono delegare le loro funzioni in seno al Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale nella sua prima riunione, da tenersi non oltre trenta giorni dalla sua nomina, elegge, tra i suoi componenti il Vicepresidente ed i tre membri della Giunta Esecutiva. Elegge altresì il Direttore Generale, su proposta del Presidente, fra i componenti del Consiglio.
5. Su proposta del Presidente, può nominare, e revocare per giusti motivi, a maggioranza dei voti espressi, il Segretario Amministrativo.
6. Il Consiglio Nazionale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione e inoltre:

- a) delibera il bilancio preventivo, predispone le relazioni d'accompagnamento e il bilancio consuntivo e sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale e da trasmettere al CONI per i controlli di legge e da depositare presso il R.U.N.T.S.;
- b) amministra il patrimonio dell'Ente e può assumere delibere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera m);
- c) stabilisce luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
- d) esercita il controllo su tutti gli Organi, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio Sindacale;
- e) delibera, se delegato dal CONI ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati;
- f) ratifica la nomina dei Commissari dei Comitati Regionali e Provinciali, di competenza della Giunta Nazionale;
- g) nomina i Presidenti Onorari e coopta un numero massimo di ulteriori tre consiglieri, anche con mansione di partecipazione all'attività dirigenziale dell'Ente;
- h) nomina nei casi previsti, i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato od irregolare funzionamento;
- i) controlla la legittimità delle deliberazioni adottate dalle assemblee elettive periferiche;
- j) elegge al proprio interno la Giunta Esecutiva con le modalità stabilite nel presente Statuto;
- k) nomina i membri del Consiglio Nazionale di Giustizia, il Procuratore Nazionale ed i suoi due Sostituti e i componenti della Commissione Verifica Poteri;
- l) coordina e sviluppa le attività di A.S.C. nel quadro delle direttive generali indicate dall'Assemblea Generale;
- m) promuove il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'organizzazione;
- n) promuove i rapporti con gli organismi pubblici, con gli enti locali e le altre organizzazioni sportive, del tempo libero e del turismo, locali, nazionali e internazionali;
- o) attribuisce al Vicepresidente e/o ad un Consigliere le deleghe di responsabilità e coordinamento nelle materie di interesse nazionale;
- p) nomina, su proposta della Giunta, i rappresentanti di A.S.C. in organismi ed enti esterni nominati dalla Giunta Esecutiva;
- q) approva i Regolamenti interni proposti dalla Giunta Esecutiva;
- r) fissa le quote annuali di affiliazione e di tesseramento;
- s) promulga amnistia e indulto;
- t) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al C.O.N.I. ed ai propri affiliati e tesserati;
- u) stabilisce l'ammontare delle indennità previste dall'art. 8 comma 3) del presente Statuto in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., se previsti;
- v) ratifica la costituzione delle Strutture Territoriali;
- w) approva le modifiche statutarie, predisposte dalla Giunta Nazionale, da proporre all'Assemblea;
- x) ratifica, su parere del Direttore Generale previo un controllo di legittimità, le delibere assunte dalle Assemblee periferiche per l'elezione dei propri organi e decide eventuali ricorsi;
- y) ratifica le delibere della Giunta Nazionale e del Presidente Nazionale, adottate in via d'urgenza;
- z) nomina il Coordinatore della Consulta Nazionale dei Presidenti;
- aa) esprime il parere vincolante sulla nomina del Referente Provinciale ai sensi del successivo art. 31, comma 1.

7. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno. Si riunisce, inoltre, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.

8. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti Onorari, il Collegio Sindacale, il Coordinatore della Consulta Nazionale dei Presidenti ed i componenti cooptati. Possono, inoltre, partecipare su invito del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, altre persone la cui competenza possa essere utile per l'approfondimento dei punti posti all'ordine del giorno della riunione.
9. L'avviso di convocazione è spedito, a mezzo pec o raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il termine, per comprovati motivi d'urgenza, può essere ridotto a giorni tre non festivi.
10. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
11. Il Consiglio Nazionale delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.
12. I Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea Generale che cessano dall'incarico per dimissioni, decadenza - ai sensi del successivo art. 35 - o impedimento definitivo, sono sostituiti dai primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto.
13. Il Direttore Generale redige apposito verbale di tutte le riunioni che, dopo l'approvazione, viene trascritto nel Libro delle Riunioni del Consiglio Nazionale.
14. Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante l'uso di apparecchiature per videoconferenza e purché sia acclarata l'identità dei partecipanti, garantendo la possibilità di ascolto e di parola a tutti i componenti.

Art. 15 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale A.S.C. e i poteri di firma per atti ordinari e straordinari salvi i limiti del presente statuto, ivi inclusi quelli relativi ai rapporti con gli istituti bancari e assicurativi.
2. Il Presidente inoltre:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e ne fissa l'Ordine del Giorno; convoca altresì le Assemblee Generali e la Consulta Nazionale;
 - b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale;
 - c) sovrintende alle attività e alle operazioni amministrative;
 - d) vigila e controlla tutti gli organi e gli uffici di A.S.C., ad esclusione degli Organi di Giustizia e quelli di Controllo;
 - e) stabilisce l'articolazione degli uffici di Segreteria;
 - f) può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici, che non siano prerogativa esclusiva della sua carica;
 - g) può avvalersi della collaborazione - a particolari fini - di persone qualificate in determinati settori;
 - h) assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori;
 - i) può delegare proprie competenze al Vicepresidente e ai membri della Giunta stessa, oltre alle funzioni vicarie attribuite dal Consiglio Nazionale per i casi di impedimento;
 - j) concede la grazia qualora risulti scontata almeno metà della pena inflitta ovvero, in ipotesi di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sentenza;
 - k) propone alla Giunta Esecutiva la nomina dei Commissari Straordinari delle Strutture Periferiche.
3. Il Presidente Nazionale può adottare provvedimenti di urgenza propri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale, che sottopone alla ratifica dell'Organo competente alla sua prima riunione utile e, comunque, entro 90 giorni.

4. Il Presidente Nazionale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico e per la sua rielezione vale quanto disposto dall'art. 8, comma 3.

Art. 16 - GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente e da tre membri eletti tra i membri del Consiglio Nazionale. La Giunta, su proposta del Presidente, può cooptare massimo due membri di Giunta, senza diritto di voto.
2. La prima riunione della Giunta Esecutiva è tenuta non oltre dieci giorni dalla sua nomina.
3. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Sono convocate con avviso spedito a mezzo, pec o raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. La riunione può essere convocata d'urgenza con almeno due giorni non festivi di anticipo.
4. La Giunta Esecutiva si riunisce almeno sei volte l'anno.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.
6. La Giunta Esecutiva:
 - a) propone le variazioni da apportare allo Statuto sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e successivamente dell'Assemblea Generale Straordinaria;
 - b) propone il Regolamento di esecuzione e gli altri regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - c) ratifica le decisioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;
 - d) propone al Consiglio Nazionale i Delegati Regionali e Provinciali;
 - e) forma le Commissioni, fissandone compiti, competenze e, ove è necessario, durata, nominandone i componenti;
 - f) propone i rappresentanti o i candidati a rappresentare l'A.S.C. in organismi internazionali, nazionali o, comunque, in enti esterni;
 - g) delibera i contratti e approva le convenzioni da stipulare con gli enti esterni;
 - h) determina eventuali contributi da erogare per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - i) adotta in via di urgenza le deliberazioni del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva;
 - j) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e sociale;
 - k) delibera la costituzione dei Comitati Regionali e Provinciali da sottoporre a ratifica del Consiglio Nazionale;
 - l) provvede nei casi previsti nel successivo art. 21, comma 10, allo scioglimento ed al commissariamento dei Comitati Regionali e Provinciali. Il Commissario, nominato su proposta del Presidente Nazionale e sottoposto a ratifica del Consiglio Nazionale, provvederà, entro 60 giorni dalla nomina, ad indire e celebrare l'Assemblea elettiva - da tenersi nei 30 giorni successivi - per la ricostituzione delle Strutture Territoriali.
7. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti Onorari e i membri del Collegio Sindacale. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, il Direttore Generale, qualora non sia stato nominato componente della Giunta.
8. Possono, inoltre, partecipare, su invito del Presidente Nazionale e senza diritto di voto, altre persone la cui competenza possa essere utile per l'approfondimento degli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione.

9. Il Direttore Generale redige apposito verbale delle riunioni che, dopo l'approvazione, viene trascritto nel libro dei verbali della Giunta Esecutiva.

Art. 17 – COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.
2. Il Presidente e i membri del Collegio vengono eletti dall'Assemblea.
3. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto anche all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tutti i componenti, ivi compreso il Presidente, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.
4. Il Collegio, che dovrà riunirsi almeno ogni trimestre, esercita il controllo sulla gestione finanziaria di A.S.C., sull'esattezza e sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili nonché la revisione legale dei conti. Verifica periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori iscritti nei documenti contabili. Il Collegio esercita altresì i compiti di cui all'art. 30, commi 6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
5. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e richiedere atti e notizie riguardanti l'andamento della gestione finanziaria di A.S.C.
6. Esamina il bilancio preventivo, il consuntivo annuale e il bilancio sociale e redige relazioni illustrative dandone comunicazione al Presidente Nazionale, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Nazionale. Esso esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti allorché essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del C.T.S.
7. Il Collegio Sindacale deve essere invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva nonché alle sedute dell'assemblea generale.
8. Rimane in carica fino alla fine del quadriennio per il quale è stato eletto.
9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei singoli membri del Collegio si provvede all'integrazione dei membri effettivi secondo i principi di cui agli artt. 2398 e seguenti del codice civile, fatta salva la necessità di avere almeno il Presidente rispondente al requisito di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
10. Il Collegio redige i verbali di tutte le riunioni e delle deliberazioni che adotta; queste ultime devono essere assunte con il criterio della maggioranza assoluta. I verbali vengono trascritti nel libro dei Verbali del Collegio Sindacale.

Art. 18 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è eletto dal Consiglio Nazionale, su proposta nominativa del Presidente Nazionale a maggioranza dei voti espressi.
2. Il Direttore Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberanti di A.S.C., per quanto di competenza; assiste il Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale e ne cura la redazione dei verbali; coordina gli aspetti operativi delle Strutture Territoriali; predispone e redige il Bilancio Preventivo e Consuntivo e le relative Relazioni, di concerto con il Presidente e la Giunta Esecutiva, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti; dirige gli uffici e le strutture dell'Ente e coordina l'attività del personale dipendente; coordina le collaborazioni professionali, tecniche e di settore; è responsabile della comunicazione e del marketing e della gestione del sito internet. Firma tutti gli atti degli Organi Centrali dell'Ente e tutti i pagamenti e gli incassi con firma congiunta del Presidente.

Art. 19 - CONSULTA NAZIONALE DEI PRESIDENTI

1. La Consulta Nazionale dei Presidenti è l'organo rappresentativo degli interessi unitari e periferici dell'associazione ed è composta dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti dei Comitati Regionali. È presieduta dal Coordinatore dei Presidenti Regionali ed ha il compito di formulare pareri o proposte in ordine ai programmi di attività ed alla determinazione, da parte del Consiglio Nazionale, della quota di affiliazione e tesseramento.
2. La partecipazione, per motivi di opportunità, potrà essere estesa anche ai Presidenti Provinciali.
3. La Consulta è convocata una volta all'anno dal Presidente Nazionale.

Art. 20 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo, se nominato, svolge azione di supporto al Direttore Generale e opera in base alle sue direttive nella verifica e nel controllo della gestione amministrativa di A.S.C.

CAPO II – STRUTTURA TERRITORIALE

ART. 21 – STRUTTURE TERRITORIALI

1. L'organizzazione periferica di A.S.C. è costituita dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali.
2. Gli organi delle Strutture Territoriali collegiali, ove istituite, sono:
 - a. l'Assemblea Regionale e Provinciale;
 - b. il Consiglio Regionale e Provinciale;
 - c. il Presidente Regionale e Provinciale;
 - d. il Revisore Legale, se previsto dalla legge o dall'Assemblea.
3. L'organizzazione dell'A.S.C. si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio.
4. Ricorrendone i presupposti, le Strutture Territoriali possono qualificarsi come Associazioni di Promozione Sociale e richiedere, tramite A.S.C. nazionale, l'iscrizione nel Registro R.U.N.T.S. E' facoltà delle Strutture Territoriali, ottenuta la qualifica di APS e l'iscrizione nel Registro R.U.N.T.S., procedere autonomamente al tesseramento di persone fisiche in qualità di associati.
5. Le prerogative e le disposizioni previste dal presente statuto per le strutture territoriali collegiali, ove queste non siano istituite, sono da riferirsi, in quanto compatibili, al Referente Provinciale.
6. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi, la presenza sul territorio di ogni Provincia e Regione ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.
7. Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte.
8. Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento che non devono essere in contrasto con il presente Statuto e con i regolamenti dell'A.S.C. Nei loro statuti, che devono essere trasmessi, unitamente al Codice Fiscale, all'A.S.C. Nazionale, dovrà in particolare essere disciplinato quanto previsto dal presente statuto. Nei loro regolamenti, dovrà in particolare essere disciplinata la modalità di funzionamento degli organi.
9. I poteri e le funzioni delle strutture territoriali non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione Nazionale.

10. In presenza di:

- a. gravi e documentate inefficienze gestionali;
- b. gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
- c. mancato funzionamento degli organi o inattività sportiva e/o formativa;
- d. omessa presentazione e approvazione del rendiconto economico e finanziario nei termini indicati dallo Statuto;
- e. omessa approvazione e trasmissione dello Statuto;
- f. omessa trasmissione del rendiconto annuale all'A.S.C. entro 10 giorni dall'approvazione;
- g. gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabili;
- h. mancanza al 31 dicembre di ogni anno dei requisiti di cui al comma 2) art. 30; i Comitati Provinciali e i Comitati Regionali, possono essere commissariati.



11. Il Commissariamento è deliberato dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Nazionale e ratificato dal Consiglio Nazionale. Nella delibera sono indicati anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato.

12. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.

13. Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi. Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea della struttura commissariata.

14. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Consiglio Nazionale di Giustizia, che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

15. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di inviare, nei tempi previsti, la modulistica di affiliazione e tesseramento assicurativo; versare alle scadenze previste le quote di tesseramento e le competenze fissate dal Consiglio Nazionale; inviare copia delle convocazioni e dei verbali di tutte le assemblee nonché del rendiconto economico finanziario, entro il 10 aprile di ogni anno, approvato dall'assemblea stessa, nonché, a ogni quadriennio, le cariche sociali elette e ogni variazione di carica che intervenga nel corso del quadriennio.

Art. 22 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti degli enti affiliati aventi diritto a voto nella regione. Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste all'art. 12.

2. L'Assemblea Regionale viene indetta entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente.

3. L'Assemblea che ha luogo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di disputa dei Giochi Olimpici estivi e in ogni caso prima del 15 marzo e dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI provvede anche all'elezione del Consiglio Regionale. La stessa Assemblea provvede altresì a votare i "Grandi Elettori" per l'Assemblea elettiva nazionale. Non sono ammesse deleghe per l'elezione dei Grandi Elettori.

4. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale oppure dal Delegato Regionale, a mezzo avviso spedito per raccomandata oppure per telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, purché almeno 15 giorni prima del giorno dell'effettuazione e a condizione che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della regione; della stessa deve essere data notizia al Presidente Nazionale.

5. Possono partecipare alle Assemblee Regionali, senza diritto di voto, il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.
6. Ogni rappresentante di affiliati con diritto di voto, può avere una delega di altra associazione o società se gli affiliati con diritto di voto nell'ambito della regione sono fino a 200, due deleghe se sono fino a 500, tre se sono fino a 1.000, quattro fino a 1.500, cinque oltre 1.500. La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante.
7. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale, il Revisore Regionale, se previsto, ed i Presidenti ed i componenti dei Comitati Provinciali, i candidati a cariche elettive nelle sole assemblee elettive, partecipano con il solo diritto di parola e non possono rappresentare affiliati, né direttamente né per delega.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Generale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento di Esecuzione.
9. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso alle Società affiliate morose, per mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione.
10. È, altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione sospensiva in corso di esecuzione.

Art. 23 – ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea Regionale deve provvedere a:
 - a) approvare entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente del Comitato Regionale, predisposto dal Presidente Regionale ed esaminato dal Revisore Legale Regionale, se previsto. Qualora il Comitato risulti iscritto al R.U.N.T.S. approva il rendiconto di cassa ovvero un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
 - b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, i componenti del Consiglio Regionale, il Giudice Unico Regionale e, se previsto, il Revisore Legale Regionale;
 - c) eleggere ogni quattro anni i "Grandi Elettori" aventi diritto al voto alle assemblee nazionali;
 - d) oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, ricostituire l'intero organo o eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Nazionale.
2. Qualora l'Assemblea non approvi il rendiconto economico finanziario, si origina immediatamente la decadenza del Presidente e del Consiglio Regionale.
3. Nei casi in cui non sia costituito il Comitato Regionale, il Delegato Regionale convoca annualmente gli affiliati i quali, secondo le regole dell'Assemblea, provvedono all'elezione dei "grandi elettori" per l'Assemblea generale di approvazione del rendiconto economico finanziario.

Art. 24 - COMITATO REGIONALE

1. In ciascuna Regione nella quale siano stati costituiti comitati provinciali è possibile costituire il Comitato Regionale:
 - a. nelle Regioni con una sola Provincia sempre;
 - b. nelle Regioni con due Province, se è costituito almeno un comitato provinciale;
 - c. nelle Regioni con più di due Province, se è costituito un numero di comitati provinciali superiore alla metà delle province.

2. Il Comitato è retto da un Consiglio composto da un Presidente e da un numero pari di Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, variabile da 2 a 8. Il numero dei Consiglieri è proporzionale al totale del numero di affiliati nella Regione nell'anno olimpico di riferimento. Due componenti per le Regioni con un numero di affiliati fino a 20; quattro da 21 a 400; sei da 401 a 600 affiliati, otto oltre 600. Il Consiglio resta in carica per il quadriennio olimpico.

3. Il Consiglio predispone e sottopone annualmente all'Assemblea regionale il rendiconto economico finanziario e lo trasmette, dopo l'approvazione, al Consiglio Nazionale. Qualora il Comitato risulti iscritto al R.U.N.T.S. predispone il rendiconto di cassa ovvero un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

4. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, lo Statuto del Comitato farà riferimento alle disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Nazionale.

5. I Consiglieri che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente. L'assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.

6. Sono attribuzioni del Consiglio Regionale:

- a) l'attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza;
- b) la cura delle procedure di affiliazione dei circoli aziendali, dei gruppi sportivi e di ogni altro ente o associazione che persegue ed attua le finalità di A.S.C.;
- c) l'organizzazione di manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa e/o su mandato della Presidenza Nazionale;
- d) il coordinamento delle iniziative degli affiliati e la compilazione dei calendari delle singole attività articolate per settore;
- e) la cura delle procedure per il tesseramento dei soci degli Enti affiliati ad A.S.C.;
- f) il mantenimento dei rapporti con le strutture locali degli enti convenzionati;
- g) tenere i contatti con gli enti pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport e del tempo libero (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali;
- h) nominare un Referente provinciale, acquisito il parere vincolante di A.S.C., il quale viene delegato, dal Comitato Regionale medesimo, a dirigere e coordinare le attività indicate dall'Assemblea e dal Consiglio Regionale provvedendo altresì a relazionare semestralmente sui risultati raggiunti. Il Referente provinciale, ove nominato, rimane in carica sino alla celebrazione dell'Assemblea costituente dei soci fondatori del Comitato provinciale

Art. 25 - PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3 del presente statuto.

2. Il Presidente Regionale ha la legale rappresentanza del Comitato Regionale A.S.C.

3. Il Presidente è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

4. Il Presidente inoltre:

- può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici;

- può avvalersi della collaborazione - a particolari fini - di persone qualificate in determinati settori;
- assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori. Instaura, mantiene o cessa rapporti di lavoro secondo le forme previste dalla normativa in tema di contratti di lavoro, con libera determinazione delle forme di collaborazioni secondo le esigenze strutturali del comitato, nel rispetto delle normative in tema di diritto del lavoro.

5. Pone in essere tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali, formative, didattiche e promozionale, oltre che del tempo libero nel territorio di propria competenza.

6. Tiene i contatti con gli enti pubblici territoriali (Regione, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport e del tempo libero, nel sociale, nella formazione e nella scuola (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Enti Locali, Università, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali ovvero enti pubblici che operano nell'alveo delle materie oggetto di attenzione nell'oggetto sociale dell'Ente di Promozione.

7. Rappresenta A.S.C., ai soli fini sportivi e non legali, nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

8. Svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale quando compatibili.

9. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni, contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di esecuzione, per il Presidente Nazionale.

Art. 26 – REVISORE LEGALE REGIONALE

1. Presso ogni Comitato Regionale è eletto, se previsto, dall'Assemblea Regionale un Revisore Legale e un suo supplente, da scegliersi, anche tra i non tesserati tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione.

2. Il Revisore Legale ha gli identici doveri, poteri e facoltà del Collegio Nazionale e provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità, del rendiconto economico finanziario del Comitato Regionale.

3. Il Revisore svolgerà, inoltre, tutti gli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore qualora il Comitato sia iscritto al R.U.N.T.S.

Art. 27 - DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di Comitati Provinciali, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Nazionale nomina, per la durata di quattro anni un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale di A.S.C.

2. Fra i compiti del Delegato Regionale vi è anche quello di riunire, entro il 31 marzo di ogni anno, gli affiliati aventi sede nel territorio di competenza per la designazione dei "Grandi Elettori" alle assemblee nazionali. E' esclusa la possibilità di rilascio di deleghe. Valgono le norme previste per le assemblee regionali in quanto applicabili.

3. Il Delegato Regionale è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

Art. 28 - ASSEMBLEE PROVINCIALI

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti degli enti affiliati aventi diritto a voto nella provincia. Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste all'art. 12. Ogni rappresentante di affiliati con diritto di voto, può avere una delega di altra

associazione o società se gli affiliati con diritto di voto nell'ambito della provincia sono oltre 10, due deleghe se sono oltre 30, tre se sono oltre 50 e quattro oltre 100. La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante.

2. E' indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale a mezzo avviso spedito per raccomandata oppure per telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purché almeno 15 giorni prima del giorno dell'effettuazione e a condizione che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della provincia; della stessa deve essere data notizia al Consiglio Regionale ed alla Segreteria Generale Nazionale.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria elettiva deve svolgersi dopo il mese di agosto del quarto anno del quadriennio olimpico estivo cioè nel medesimo anno della celebrazione delle Olimpiadi Estive e in ogni caso prima dello svolgimento della Assemblea Regionale.

4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico finanziario del Comitato Provinciale deve svolgersi entro il 31 marzo di ciascun anno. Dopo l'approvazione viene trasmesso, al Consiglio Nazionale. Qualora il Comitato risulti iscritto al R.U.N.T.S. approva il rendiconto di cassa ovvero un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

5. Qualora l'Assemblea non approvi il rendiconto economico finanziario, si origina immediatamente la decadenza del Presidente, del Consiglio Provinciale.

6. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi più uno dei Consiglieri Provinciali o da almeno due terzi più uno degli affiliati con diritto di voto, appartenenti alla Provincia, deve essere indetta l'Assemblea provinciale in sessione straordinaria.

7. Per l'Assemblea Provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano lo svolgimento e la partecipazione all'Assemblea Nazionale e a quella Regionale.

8. Intervengono senza diritto al voto:

- Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Provinciale, e/o Regionale e/o Nazionale; il Delegato Provinciale o Regionale, nonché il Revisore, se previsto;
- I candidati alle cariche provinciali nelle sole Assemblee elettive e le persone invitate dal Presidente del Comitato Provinciale.

9. L'Assemblea Provinciale ordinaria:

- elegge il Presidente, gli altri componenti del Consiglio Provinciale ed il Revisore, se previsto;
- vota annualmente il rendiconto economico finanziario del Comitato Provinciale;
- oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvederà, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Nazionale.

10. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso alle Società affiliate morose, per mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione.

11. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso per chi risulti colpito da un provvedimento di sospensione o di inibizione.

Art. 29 - PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile secondo le modalità stabilite dall'art. 8 comma 3, del presente statuto. Esso ha la legale rappresentanza del Comitato Provinciale A.S.C.

2. Pone in essere tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza.
3. Organizza manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa, su mandato del Delegato Regionale o del Presidente Nazionale.
4. Coordina le iniziative degli affiliati e compilazione dei calendari delle singole attività articolate per settore.
5. Tiene i contatti con gli enti pubblici territoriali (Provincia, Comune, ecc.) nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport, della cultura, della formazione, del sociale, della promozione e del tempo libero - (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Università, Enti locali, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali.
6. Rappresenta A.S.C., ai soli fini sportivi e non legali, nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale in quanto compatibili.
7. È direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.
8. Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Esecuzione per il Presidente Nazionale.

Art. 30 - COMITATI PROVINCIALI

1. Sono attribuzioni del Comitato Provinciale, ove istituito:
 - a) l'attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione dello sport, delle attività culturali e di tempo libero nel territorio di propria competenza;
 - b) la cura delle procedure di affiliazione dei circoli aziendali, dei gruppi sportivi e di ogni altro ente o associazione che persegue ed attua le finalità di A.S.C.;
 - c) l'organizzazione di manifestazioni a favore degli associati, di propria iniziativa e/o su mandato della Presidenza Nazionale;
 - d) il coordinamento delle iniziative degli affiliati e la compilazione dei calendari delle singole attività articolate per settore;
 - e) la cura delle procedure per il tesseramento dei soci degli Enti affiliati ad A.S.C.;
 - f) il mantenimento dei rapporti con le strutture locali degli enti convenzionati;
 - g) tenere i contatti con gli enti pubblici territoriali nonché con le rappresentanze territoriali di enti pubblici che operano nell'area dello sport, della cultura, della formazione, del sociale, della promozione e del tempo libero - (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Università, Enti locali, ecc.) per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nell'organizzazione delle diverse attività istituzionali.
2. Nelle Province ove siano presenti almeno dieci associazioni affiliate regolarmente iscritte al Registro Nazionale CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche, il Consiglio Nazionale ratifica la costituzione del Comitato Provinciale avvenuta attraverso assemblea costituente dei soci fondatori del comitato. Il requisito dovrà permanere annualmente a far data dall'anno 2017. La sede è stabilita nel capoluogo della Provincia, salvo deroga consentita dal Consiglio Nazionale.
3. I Comitati Provinciali rappresentano A.S.C., ai soli fini sportivi, culturali o promozionali e non legali, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, applicando e facendo applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali per un corretto svolgimento dell'attività nel territorio e contemporaneamente

raccolgono e trasmettono alla Segreteria Regionale, che provvederà al successivo inoltro agli Organi Centrali, le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'organizzazione dell'attività dell'ente e correggere le eventuali disfunzioni.

4. I Comitati Provinciali sono retti da Consigli Provinciali, composti da un Presidente e da un numero pari di Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, variabile da 2 a 6. Il numero dei consiglieri è in proporzione al totale del numero di affiliati ai vari comitati provinciali della Regione nell'anno olimpico di riferimento: due componenti per le Province con un numero di affiliati fino a 100; quattro da 101 a 400; sei oltre 400. Ad esso partecipa anche il Revisore, se previsto.

5. Il Presidente, i Consiglieri ed il Revisore Legale, se previsto, vengono eletti dall'Assemblea Provinciale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata per dimissioni o impedimenti definitivi. Per l'ipotesi di vacanza o decadenza dei componenti il Consiglio Provinciale, nonché per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano i casi analoghi nell'ambito del Consiglio Nazionale.

6. I Consigli Provinciali nominano al proprio interno, su proposta del Presidente, il Segretario. Il Segretario può essere estraneo al Consiglio, ma, in tal caso, questi non ha diritto di voto.

7. I Consiglieri che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente. L'assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.

8. Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, il Delegato Regionale.

10. È facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.

11. Il Consiglio Provinciale ha il compito di approvare il preventivo di spesa e di deliberare sul rendiconto economico finanziario, esaminato dal Revisore, se previsto, da sottoporre per approvazione all'Assemblea.

12. Il Comitato Provinciale, se iscritto al R.U.N.T.S. dovrà attenersi al rispetto di tutte le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 31 - DELEGATO PROVINCIALE

1. Qualora non sia nominato un Referente Provinciale, ovvero non sussistano i requisiti per la costituzione di un Comitato Provinciale, il Consiglio Nazionale, su parere del Comitato Regionale competente per territorio, può nominare per la durata di un quadriennio un Delegato Provinciale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale di A.S.C.

2. Il Delegato Provinciale è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

Art. 32 - NORME PARTICOLARI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA, TRENTINO ALTO ADIGE

1. Nella Regione Valle d'Aosta la giurisdizione territoriale si identifica a livello locale con quella della Regione. Il comitato provinciale assume competenze e funzioni del livello provinciale e regionale, applicandosi, quanto al loro funzionamento e al loro rapporto con ASC, quanto disposto per i Comitati Provinciali nel presente Statuto, per quanto compatibili.

2. Nella Regione Trentino- Alto Adige le giurisdizioni territoriali a livello provinciale si identificano rispettivamente con quelle delle province di Trento e Bolzano-Bozen. Ciascuno dei due comitati provinciali assume competenze e funzioni del livello provinciale e regionale, applicandosi, quanto al loro funzionamento

e al loro rapporto con ASC, quanto disposto per i Comitati Provinciali nel presente Statuto, per quanto compatibili.

Art. 33 - MARCHIO E DENOMINAZIONE A.S.C.

1. Il marchio A.S.C. regolarmente registrato e la denominazione "Attività Sportive Confederate" sono di esclusiva titolarità di A.S.C. Potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri Comitati provinciali e regionali regolarmente costituiti. Gli enti regolarmente affiliati -previa richiesta e autorizzazione scritta- secondo quanto previsto dal regolamento nazionale che disciplina la concessione e la revoca dell'uso del marchio A.S.C., potranno utilizzare il Marchio e la denominazione "affiliato A.S.C. -Attività Sportive Confederate".

CAPO III – CARICHE

Art. 34 - DURATA DELLE CARICHE

1. Le cariche hanno durata quadriennale, sono rinnovabili per un massimo di tre mandati e coincidono con il ciclo olimpico.

2. Ai sensi dei Principi di Giustizia Sportiva gli Organi di Giustizia, compreso il Procuratore Nazionale, hanno mandato quadriennale non rinnovabile per più di due volte. Il mandato per gli Organi di Giustizia può essere revocato solo per giusta causa.

Art. 35 – DECADENZA

1. Nel corso del periodo intercorrente tra la decadenza degli Organi centrali o periferici, come contemplata nel presente articolo e l'immissione dei nuovi eletti (c.d. prorogatio), la competenza degli Organi decaduti è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione e può avere una durata massima di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, termine entro cui dovrà essere celebrata l'Assemblea straordinaria.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, oltre a questi decadono immediatamente il Consiglio e la Giunta. Nel primo caso l'Organo direttivo di gestione resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente. Nel secondo caso si avrà la decadenza immediata dell'Organo direttivo di gestione ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

3. In caso d'impedimento temporaneo del Presidente, sarà il Vicepresidente ad esercitarne le funzioni.

4. Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Nazionali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Nazionale, della Giunta e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione e la convocazione dell'assemblea straordinaria, per il rinnovo delle cariche che dovrà tenersi nel termine massimo di 90 giorni. Per dimissioni contemporanee si intendono quelle presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni.

5. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio Nazionale, in numero comunque inferiore alla metà più uno del totale dei membri, il Consiglio resta in carica e si procede alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti in sede di Assemblea Nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.

6. Qualora non si possa addivenire alla sostituzione dei consiglieri, si procederà alla votazione per il reintegro in occasione della prima assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata l'Assemblea Nazionale straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ne ha compromesso la funzionalità.

7. La decadenza naturale del Consiglio Nazionale comporta la decadenza dei soggetti dallo stesso nominati che, peraltro, rimangono in carica e continuano ad espletare le loro funzioni in regime di "prorogatio" sino alla riconferma o sostituzione.
8. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti la Giunta Nazionale, il Consiglio Nazionale provvederà a reintegrare il Consigliere cessato e a nominare un nuovo membro di Giunta.
9. La decadenza anticipata del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio Sindacale, agli Organi di Giustizia, nonché agli organi periferici elettivi.
10. Il venir meno delle condizioni di eleggibilità dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori Legali e del Revisore Legale Regionale, se previsto, comporta la decadenza del medesimo componente.
11. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di vacanza dalla carica stessa, di componenti degli organi nazionali collegiali elettivi, si applicheranno le norme previste per il Consiglio Nazionale ad eccezione del Collegio Sindacale per il quale si richiama l'art. 17, comma 9 e seguenti.
12. Tutti gli Organi elettivi, in qualsiasi momento eletti, decadono al termine del quadriennio Olimpico.
13. Decadono dalla carica i Componenti degli organi elettivi che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa comunicata e motivata per scritto.
14. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi territoriali-strutture territoriali.

Art. 36 - INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili:
 - a) la carica di Presidente Nazionale con qualsiasi altra carica centrale e periferica;
 - b) la carica di Consigliere Nazionale con qualsiasi altra carica centrale;
 - c) la carica di Presidente Nazionale e di Consigliere Nazionale con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
 - d) la carica di componente il Collegio Sindacale e di componenti gli Organi di Giustizia con qualsiasi altra carica centrale e periferica;
 - e) la carica di Consigliere Nazionale, Presidente Regionale e Consigliere Regionale con quella di Grande Elettore.
2. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro dieci giorni dal verificarsi della situazione stessa.
4. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
5. I componenti gli Organi direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione dei congressi/assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 37 - CANDIDATURE

1. I rappresentanti degli affiliati possono concorrere per l'attribuzione di incarichi negli organi di A.S.C. Possono candidarsi a rivestire cariche negli organi di giustizia e di controllo per i quali la candidatura è libera, soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti.
2. La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra.
3. Per l'eleggibilità alle cariche della A.S.C. devono esser presentate candidature individuali.
4. I termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di 10 giorni prima delle assemblee, per le cariche centrali e di 7 giorni prima delle relative Assemblee, per le cariche periferiche.
5. I termini di cui sopra nel caso di assemblee Nazionali straordinarie sono ridotti a 7 giorni.

Art. 38 - REQUISITI

1. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I.

Possono essere eletti o nominati alle cariche i legali rappresentanti e i soci degli enti affiliati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e maggiore età;
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - essere tesserato presso un ente affiliato ad A.S.C.
2. Il requisito di cui all'ultimo punto del comma 1 non è richiesto per i componenti del Collegio Sindacale e degli Organi di Giustizia.
 3. È ineleggibile chi abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione dell'A.S.C.
 4. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
 5. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.
 6. Non sono eleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, altri organismi riconosciuti dal CONI stesso e contro l'Associazione.
 7. Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali dell'A.S.C. possono inoltre essere adottate le misure previste dall'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

CAPO IV - ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 39 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli Organi di Giustizia, terzi e indipendenti, sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento, nonché all'osservanza dei principi generali derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, all'esigenza di tutela del "fair play" e all'opposizione ad ogni forma di

illecito sportivo, all'assunzione di sostanze vietate, alla violenza fisica e verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.

2. I componenti gli Organi di giustizia devono possedere titolo di laurea in giurisprudenza e requisiti specifici di professionalità ed esperienza e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.

3. La decadenza degli organi elettivi non incide sulla permanenza degli Organi di Giustizia.

4. Sono punibili coloro che, anche se non tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme dell'A.S.C. o di altra disposizione loro applicabile.

5. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali di cui all'art. 46.

6. I Giudici Sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli Enti affiliati e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

7. I Giudici sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

8. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Nazionale.

9. È garantito il diritto di difesa, l'obbligo d'astensione del giudice e la possibilità di sua ricusazione, il diritto alla revisione del giudizio, secondo le disposizioni regolamentari.

10. È sancita la provvisoria esecutorietà tra le parti della decisione di primo grado, salva la facoltà per il giudice d'appello di sospendere, su istanza di parte, per gravi motivi, in tutto o in parte, l'esecuzione del provvedimento giudiziale impugnato.

11. È sancito il principio del doppio grado di giurisdizione sportiva endo o esoassociativa.

12. Il provvedimento di sospensione cautelare è adottato dal giudice del grado su richiesta motivata del Procuratore Nazionale e deve contenere, a pena di nullità, la contestazione dell'addebito, l'esposizione degli elementi a carico e a favore dell'incolpato, il termine della misura.

13. Sono concedibili amnistia e indulto, con provvedimento del Consiglio Nazionale, e grazia, per decisione del Presidente Nazionale, sempre che, per quest'ultimo beneficio, risulti scontata almeno metà della pena inflitta ovvero, in ipotesi di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sentenza. I Provvedimenti di clemenza non possono essere concessi per violazioni di doping.

14. La riabilitazione, concessa dalla Commissione Nazionale di Appello, estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

15. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I. secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale C.O.N.I.

Termini per l'esercizio dell'azione innanzi agli organi di giustizia sportiva

- a) I provvedimenti che incidono direttamente o indirettamente sullo svolgimento dei campionati o di altre competizioni ufficiali devono essere impugnati innanzi agli organi di giustizia, a pena di decadenza, al massimo entro dieci giorni.

- b) I provvedimenti che incidono esclusivamente sullo status o sui diritti del singolo tesserato o ente affiliato devono essere impugnati innanzi agli organi di giustizia, a pena di decadenza, al massimo entro trenta giorni.
- c) I termini per il ricorso contro i provvedimenti dell'Ente decorrono dalla loro pubblicazione sul sito web, che equivale a piena conoscenza legale degli stessi a tutti gli effetti; in mancanza, i termini decorrono dalla notifica del provvedimento nei confronti del soggetto interessato.
- d) Le attività di indagine del procuratore nazionale devono concludersi con la richiesta di avvio del processo disciplinare o l'archiviazione entro novanta giorni dalla ricezione della notizia criminis e comunque non oltre un anno dall'evento, salvi i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale.
- e) Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Riduzione dei termini e dei gradi della giustizia sportiva

- a) Al fine di assicurare la massima celerità della giustizia sportiva, la durata del processo sportivo, di qualsiasi tipo e grado, non può essere superiore a trenta giorni, dalla data di presentazione dell'atto introduttivo o del ricorso. Nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa, il presidente dell'organo giudicante può fissare una proroga motivata.
- b) L'appello nei confronti della decisione dell'organo di giustizia di primo grado deve essere presentato al massimo entro sette giorni dalla data della pubblicazione della stessa e della relativa motivazione.

Effetti della decisione di giustizia sportiva

- a) Qualsiasi decisione del giudice sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.
- b) Spetta esclusivamente al Consiglio Nazionale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, deliberare l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un campionato di una o più società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del giudice.

Revisione del giudicato sportivo

- a) La revisione del giudicato sportivo può essere chiesta soltanto laddove emergano fatti nuovi decisivi o questi siano accertati da una sentenza emessa da un giudice dell'ordinamento statale. La revisione può essere chiesta entro trenta giorni dai fatti nuovi decisivi e comunque non oltre un anno dalla formazione del giudicato sportivo. La revisione può essere altresì richiesta a seguito dell'accertamento di fatti nuovi decisivi accertati da una sentenza emessa da un giudice dell'ordinamento statale entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
- b) Il processo di revisione può avere ad oggetto unicamente la qualificazione giuridica del comportamento di tesserati e affiliati e l'irrogazione delle relative sanzioni.
- c) Esula dall'oggetto del processo di revisione ogni provvedimento eventualmente adottato dal Consiglio Nazionale per ragioni di merito sportivo in esito all'irrogazione di una sanzione poi annullata in sede di revisione. Tale provvedimento, ove risulti illegittimo, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse dell'Ente, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dal Consiglio Nazionale.

Art. 40 - ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi di Giustizia:

- a. il Consiglio Nazionale di Giustizia;
- b. il Procuratore Nazionale;

- c. il Giudice Unico Regionale;
- d. la Commissione Nazionale di Appello.

Art. 41 - CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA

1. Il Consiglio Nazionale di Giustizia è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale. Elegge fra i propri membri effettivi il Presidente.
2. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. È competente in primo grado a:
 - a) decidere in materia d'interpretazione delle norme statutarie;
 - b) risolvere i conflitti tra Organi Nazionali, tra questi e gli Organi Territoriali e tra Organi Territoriali;
 - c) decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle assemblee nazionali e relative deliberazioni;
 - d) decidere sui ricorsi avverso la mancata accettazione delle riaffiliazione delle Associazioni;
 - e) decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle assemblee periferiche e sull'impugnazione delle delibere ivi adottate;
 - f) decidere sui ricorsi proposti avverso il commissariamento delle strutture periferiche;
 - g) decidere in ordine a infrazioni disciplinari e fatti illeciti commessi da affiliati e tesserati ai danni dell'Associazione;
 - h) decidere in merito alle controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione.
4. Il Consiglio vigila inoltre sulla osservanza di tutte le norme e disposizioni emanate dagli organi competenti.

Art. 42 - PROCURATORE NAZIONALE

1. Il Procuratore Nazionale e i suoi due sostituti sono nominati dal Consiglio Nazionale. L'ufficio svolge funzioni inquirenti e requirenti presso gli organi di giustizia.
2. Il Procuratore Nazionale può agire di propria iniziativa o su denuncia di parte; ha ampi poteri per l'accertamento dei fatti e conclude la sua azione o con la trasmissione degli atti al competente Organo di Giustizia o con l'archiviazione. In ogni caso redige apposita relazione illustrativa sui fatti e sui motivi del rinvio a giudizio o dell'archiviazione.

Art. 43 - GIUDICE UNICO REGIONALE

1. Il giudice unico regionale è eletto dalle Assemblee Regionali.
2. È competente, in primo grado, a decidere, secondo le norme dettate dal Regolamento di giustizia, su tutti i procedimenti disciplinari instaurati, a seguito d'infrazioni di natura tecnica organizzativa commesse in occasione di eventi sportivi, nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 44 - COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

1. La Commissione Nazionale di Appello, composta da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, è competente a decidere:
 - a) in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in primo grado dal Consiglio Nazionale di Giustizia e dal Giudice Unico Regionale;
 - b) sulla domanda di revisione del giudizio definitivo;
 - c) sulla domanda di riabilitazione proposta dal condannato.
2. La Commissione di Appello elegge nel proprio seno il Presidente fra i membri effettivi e giudica, in composizione perfetta, a maggioranza.

Art. 45 – SISTEMA DI GIUSTIZIA E ARBITRATO PER LO SPORT

1. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia di A.S.C. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Avverso i suddetti provvedimenti è comunque possibile ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI secondo le modalità ed i termini prescritti dal Codice di giustizia Sportiva del CONI.

Art. 46 - ARBITRATO

1. Gli affiliati e i tesserati della A.S.C. possono rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dall'attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri presso il Comitato Regionale dell'Ente.
3. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto d'accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Commissione Nazionale di Appello.
4. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
5. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve essere pronunziato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e, per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato, da parte del Presidente, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

CAPO V - COMMISSIONI CENTRALI

Art. 47 – COMMISSIONI NAZIONALI

1. Per il raggiungimento dei fini statutarî la Giunta Esecutiva può istituire le Commissioni Nazionali necessarie per lo studio e l'attuazione dei programmi.
2. La Giunta esecutiva nomina i componenti delle predette Commissioni fissandone le attribuzioni.

TITOLO III - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 48 - ENTRATE E PATRIMONIO

1. Le entrate di A.S.C. sono costituite da:
 - a) quote di affiliazione e di tesseramento degli enti, nelle misure fissate annualmente dal Consiglio Nazionale;
 - b) contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, o da persone, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale dell'ente;
 - c) legati e/o donazioni;
 - d) beni mobili e/o immobili;
 - e) altri proventi derivanti dalle attività istituzionali non indicati nei punti precedenti.

2. Le quote, i contributi e quant'altro versato sia dagli Enti che dai singoli soci sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite da A.S.C.

Art. 49 - NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. In ogni caso deve essere predisposto il bilancio sociale che dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni applicabili del Codice del Terzo settore e depositato presso il R.U.N.T.S. nei termini previsti. Nel bilancio sociale dovranno risultare gli esiti di monitoraggio sulle attività dell'Associazione effettuate dagli organi di controllo.

2. Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono pubblicati, esperite le formalità dell'approvazione, sul sito sociale e, se prodotta, sulla rivista periodica edita dall'Ente.

3. Con apposito regolamento viene predisposto il piano dei conti e sono dettate le eventuali norme per la tenuta della contabilità da sottoporre, previo parere del Collegio Sindacale, su proposta della Giunta Esecutiva, all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 50 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato secondo quanto previsto dall' art. 21 del codice civile.

Art. 51 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento, la cessazione ed estinzione dell'associazione, stabilisce, la destinazione del patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ai sensi e nel rispetto degli artt. 9 e 45 del D.lgs. n.117 del 2017 e salvo ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IV – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 52 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 53 – NORME TRANSITORIE

1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato, deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge la maggioranza di cui al comma 1. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 i membri degli organi direttivi di gestione nazionali e territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.